



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA PRESIDENZA

Visto l'art. 35, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, di modifica dell'art. 196-*quater*, comma secondo, disp. att. c.p.c., nella parte in cui ha previsto che il deposito dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche;

rilevato che allo stato non è possibile provvedere al deposito dei verbali di udienza con modalità telematiche *“nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”*, come prescritto dal comma terzo dell'art. 196-*quater* cit. per indisponibilità del sistema informatico, non essendo state ancora sviluppate le relative funzionalità;

visto l'art. dell'art. 196-*quater*, comma quarto, disp. att. c.p.c., secondo cui *“Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.”*.

P.Q.M.

A decorrere dal 1° marzo 2023 è autorizzato il deposito cartaceo dei verbali di udienza sino alla data di adeguamento del sistema informatico, di cui verrà data successiva comunicazione.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Corte Suprema di cassazione.

Il Primo Presidente
Pietro Curzio